

# ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ECOCENTRI

del 13 gennaio 2010

---

Il Municipio di Lugano, vista la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'ambiente del 24 marzo 2004, nonché gli art. 192 LOC e 105 RCom,

**ordina:**

## CAPITOLO I

### Disposizioni introduttive

#### Art. 1

**Campo di applicazione** La presente Ordinanza disciplina l'accesso agli Ecocentri comunali e il loro utilizzo.

#### Art. 2

**Definizione e obiettivi**

1. Gli Ecocentri sono i luoghi di raccolta differenziata di tutti i generi di rifiuti, esclusi i rifiuti solidi urbani (RSU) e le altre tipologie di rifiuto di cui all'art. 9 della presente Ordinanza.
2. Essi hanno lo scopo di incentivare e di incrementare le raccolte separate, riducendo i costi di raccolta e di smaltimento, nonché di offrire tramite il mercatino occasioni di recupero gratuito di oggetti riutilizzabili.

## CAPITOLO II

### Organizzazione

#### Art. 3 1 2

**Giorni e orari di apertura** I giorni e gli orari di apertura degli Ecocentri sono definiti dal Municipio e indicati tramite gli usuali mezzi di informazione.

#### Art. 4

**Personale addetto** In ogni Ecocentro opera a tempo pieno un addetto, responsabile della gestione e della sorveglianza del centro, coadiuvato da una o più guardie ecologiche.

#### Art. 5 3 4

**Accesso**

1. Possono accedere agli Ecocentri:
  - a) i cittadini residenti a Lugano e nei Comuni con cui Lugano ha stipulato degli accordi per l'utilizzo di queste infrastrutture;
  - b) i proprietari delle residenze secondarie ubicate a Lugano e nei Comuni con cui Lugano ha stipulato degli accordi per l'utilizzo di queste infrastrutture;
  - c) gli amministratori di immobili e le aziende aventi sede a Lugano e nei Comuni con cui Lugano ha stipulato degli accordi per l'utilizzo di queste infrastrutture, limitatamente ai rifiuti che non derivano dalla loro attività produttiva.
2. Le ditte di trasloco possono consegnare piccole quantità di materiale per conto di terzi dietro presentazione di un apposito formulario di delega

debitamente compilato e firmato dagli aventi diritto di accesso agli Ecocentri. Per quantitativi maggiori, il proprietario della merce deve essere presente di persona al momento della consegna, munito di Ecocard.

3. Le ditte di giardinaggio non hanno diritto di accesso agli Ecocentri.

#### **Art. 6 5**

##### **Ecocard**

1. L'accesso agli Ecocentri è consentito unicamente mediante la presentazione all'addetto di un'apposita tessera, denominata Ecocard.

2. L'addetto verifica la validità della tessera; in caso di dubbio, egli è legittimato ad accertare l'identità e il domicilio dell'utente.

3. Viene distribuita una Ecocard a ogni famiglia, alle persone sole maggiorenni ed ai proprietari delle residenze secondarie, agli amministratori di immobili, nonché alle ditte aventi diritto che ne fanno richiesta.

4. Il costo per la sostituzione della Ecocard ammonta a:

a) Fr. 50.-- cadauna in caso di perdita;

b) Fr. 20.-- cadauna in caso di danneggiamento (restituzione obbligatoria).

5. Il costo per una Ecocard supplementare ammonta a Fr. 50.--.

6. È vietata la cessione della Ecocard a terzi non aventi diritto, nonché la duplicazione della stessa.

#### **Art. 7**

##### **Gestione Ecocard**

1. Ai fini del rilascio e della successiva gestione delle Ecocard il Dicastero Servizi Urbani è autorizzato a richiedere e ad ottenere dagli Uffici controllo abitanti del Comune di Lugano e dei Comuni convenzionati i dati personali necessari relativi agli aventi diritto di accesso agli Ecocentri.

2. Esso è pure autorizzato a elaborare statistiche sulle consegne e sui quartieri di provenienza degli utenti.

### **CAPITOLO III**

#### **Categorie di rifiuti**

#### **Art. 8 6**

##### **Rifiuti ammessi**

Presso gli Ecocentri possono essere depositate le seguenti tipologie di rifiuti:

a. carta e cartone;

b. vetro;

c. alluminio e latta;

d. ferro;

e. legno e derivati del legno (esclusi grossi rami e ceppaie);

f. materiale ingombrante non riciclabile;

g. PET;

h. oli minerali e vegetali;

i. elettrodomestici, apparecchi elettrici ed elettronici (esclusi quelli ad uso professionale);

j. scarti vegetali provenienti da piccoli lavori di giardinaggio eseguiti dai privati, fino a 3 sacchi da 200 litri, fermo restando che quantitativi superiori devono essere direttamente portati alla piazza di compostaggio in zona La Stampa;

- k. materiale inerte da discarica in piccole quantità (ad esempio specchi, ceramiche, terracotta) o materiale derivante da piccoli lavori edili eseguiti dai privati fino ad un massimo di 0,5 m<sup>3</sup>;
- l. lastre e vasi di eternit in fibrocemento ecologico (attestato mediante apposita indicazione);
- m. tessili;
- n. rifiuti speciali quali pile e batterie, prodotti per la pulizia, vernici, diluenti, veleni d'uso domestico, liquidi fotografici;
- o. rifiuti vari quali ad esempio lampadine, tubi fluorescenti, cartucce toner, capsule caffè.

### **Art. 9 7**

#### **Rifiuti non ammessi**

1. Presso gli Ecocentri non sono in particolare ammessi:
  - a. rifiuti solidi urbani (RSU): rifiuti che entrano in un normale sacco dei rifiuti e che non sono riciclabili;
  - b. scarti di produzione provenienti dalle attività artigianali e industriali;
  - c. scarti vegetali consegnati da ditte di giardinaggio;
  - d. materiale esplosivo (ad esempio pallottole, proiettili inesplosi, armi da fuoco, esplosivi e fuochi di artificio);
  - e. farmaci e medicinali, siringhe o altro materiale derivante da cure mediche;
  - f. residui provenienti da separatori di olii, da fosse biologiche, latrine o da impianti di depurazione dei fumi;
  - g. carbone, cenere;
  - h. materiale putrescibile di varia natura (ad esempio carcasse di animali, scarti di macellazione).
  - i. materiale in fibrocemento contenente amianto fortemente agglomerato (ad esempio: lastre ondulate e manufatti stampati, vasi, ecc.)
2. Per eventuali altre tipologie di rifiuti non esplicitamente contemplate dalla presente ordinanza l'utente è tenuto a rispettare le indicazioni impartite dall'addetto.

### **Art. 10**

#### **Quantità dei rifiuti**

1. Agli Ecocentri possono essere consegnati solo piccoli quantitativi di rifiuti.
2. In caso di quantitativi importanti, l'addetto compila un apposito formulario e indirizza l'utente presso una ditta di smaltimento autorizzata, incaricata del ritiro gratuito del materiale.
3. Nel caso in cui nello stesso giorno si rendessero necessarie più consegne, la procedura di cui al precedente capoverso deve essere seguita per ciascun viaggio.

## **CAPITOLO IV**

### **Gestione degli Ecocentri**

#### **Art. 11**

#### **Modalità di deposito**

Il materiale ammesso deve essere scaricato, separato (in caso di diverse tipologie di rifiuti) e depositato personalmente dagli utenti negli appositi

contenitori, tenuto conto delle seguenti disposizioni e di eventuali istruzioni impartite dal personale addetto:

- a. il materiale non riciclabile ed il legname devono essere spaccati e depositati nelle apposite benne in modo ordinato;
- b. nella benna del vetro può essere unicamente depositato il vetro di bottiglie, vasetti alimentari e simili, previa sciacquatura e separazione delle parti di diverso materiale quali tappi, coperchi e corde.

#### **Art. 12**

**Divieto di deposito**

È vietato depositare materiale all'esterno degli Ecocentri al di fuori degli orari di apertura, come pure gettare oggetti oltre la recinzione.

#### **Art. 13**

**Sicurezza**

Gli utenti sono tenuti a rispettare le direttive impartite dall'addetto e le seguenti norme di comportamento:

- a. all'interno degli Ecocentri è vietato fumare;
- b. non è consentito entrare nelle benne dei rifiuti e prelevare materiali dalle stesse;
- c. non è consentito l'uso di scale, ad eccezione della scaletta per accedere al contenitore del PET e di quella del mercatino;
- d. è vietata la sosta all'interno degli Ecocentri oltre il tempo necessario per lo scarico delle merci.

#### **Art. 14**

**Mercatino**

1. Nel mercatino vengono esposti gli oggetti in buono stato e funzionanti recuperati tra il materiale depositato.
2. È esclusa ogni responsabilità del Comune per eventuali danni provocati da oggetti /apparecchi provenienti dal mercatino.

### **CAPITOLO V**

#### **Disposizioni amministrative e finali**

#### **Art. 15**

**Infrazioni**

1. Il personale di sorveglianza assicura il rispetto delle norme della presente Ordinanza.
2. Le infrazioni sono segnalate al Municipio e punite con la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.
3. L'importo minimo della multa per le infrazioni dell'art. 6 cpv. 6 è di Fr. 300.--.

#### **Art. 16**

**Abrogazioni e entrata in vigore**

La presente Ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile o contraria ed entra in vigore il 1° aprile 2010, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO

**Il Sindaco:**

**Il Segretario:**

Arch. dipl. ETH G. Giudici

Lic. jur. M. Delorenzi

Risoluzione municipale del 13 gennaio 2010.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 21 gennaio 2010 e il 5 febbraio 2010.

**Note:**

- 1 *Articolo modificato dal Municipio con ris. del 10 ottobre 2013, esposto agli albi comunali dal 17 ottobre al 1° novembre 2013.*
- 2 *Articolo modificato dal Municipio con ris. del 6 novembre 2014, esposto agli albi comunali dal 13 novembre al 15 dicembre 2014.*
- 3 *Cpv. 1 lett. c. modificato dal Municipio con ris. del 23 febbraio 2011, esposto agli albi comunali dal 28 febbraio al 15 marzo 2011.*
- 4 *Cpv. 2 modificato dal Municipio con ris. del 6 novembre 2014, esposto agli albi comunali dal 13 novembre al 15 dicembre 2014.*
- 5 *Cpv. 3 modificato e cpv. 5 inserito dal Municipio con ris. del 23 febbraio 2011, esposto agli albi comunali dal 28 febbraio al 15 marzo 2011.*
- 6 *Let. 1 modificata dal Municipio con ris. del 6 novembre 2014, esposto agli albi comunali dal 13 novembre al 15 dicembre 2014.*
- 7 *Cpv. 1 nuova lett. i, inserita, dal Municipio con ris. del 6 novembre 2014, esposto agli albi comunali dal 13 novembre al 15 dicembre 2014.*